## CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



## **REGOLAMENTO**

## SERVIZIO ILLUMINAZIONE LOCULI

**CIMITERIALI** 

### APPLICAZIONE E RISCOSSIONE

**DEI** 

### CANONI DELLE LAMPADE VOTIVE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 04 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 02.02.2004

# ART.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva delle tombe e la riscossione del relativo canone delle lampade apposte sui loculi cimiteriali.

#### ART.2 Gestione del Servizio

- 1. Il servizio di illuminazione votiva è gestito dal Comune in regime di privativa.
- 2. Ove ritenuto opportuno, la gestione del servizio può essere affidata in concessione, a seguito procedura di gara ad evidenza pubblica, ad idonea ditta, in possesso dei requisiti di legge, sulla base di apposito capitolato d'oneri speciali; l'affidamento sarà formalizzato con atto in forma pubblica amministrativa.
- 3.E' facoltà dell'Ente estendere, con apposita convenzione, la gestione del servizio a soggetti, già all'uopo autorizzati.

#### ART.3 Carattere del Servizio

1. L'esposizione di lampade votive sulle tombe, loculi, lapidi, nelle cappelle, e quant'altro è facoltativa e può essere autorizzata su richiesta di parte con le modalità di cui al successivo articolo 4).

### Art.4 Domanda di Concessione

1.Per ottenere la concessione di lampade votive cimiteriali, il richiedente dovrà presentare apposita domanda all'Ente Comunale, indicando il numero del loculo, della tomba, della cappella e quant'altro nonché il nome e cognome del de cuius e l'intestatario della concessione con indirizzo dello stesso ed eventuale, diverso recapito.

# ART.5 Diritti di Allaccio

1. L'accoglimento della richiesta relativa alla concessione del servizio in esame è subordinato al pagamento dei diritti di allaccio e del canone ( in dodicesimi per frazione di anno) secondo le tariffe vigenti e di quelle che saranno successivamente determinate dall'Autorità Comunale.

# ART.6 Lavori di Allaccio e attivazione utenza

- 1. L'impianto è eseguito a cura del servizio comunale ovvero dalla ditta affidataria, con materiali e personale propri.
- 2. Nel caso che il settore o area cimiteriale siano sprovvisti di impianto di illuminazione, il Comune, accogliendo l'istanza del richiedente, ovvero il concessionario risulta obbligato ad estendervi la rete di distribuzione.
- 3. I lavori per l'attivazione del servizio sono eseguiti dal personale addetto mediante prolungamento del cavo di distribuzione sino al porta lampade del sepolero da illuminare.
- 4. Ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di marmo, sostituzione di lampade, sistemazione delle lampade secondo il desiderio del richiedente, sono a completo carico dello stesso.

# ART. 7 Durata della Concessione

- 1. La durata minima dalla Concessione è di un anno e coincide di norma con quello solare.
- 2. Se l'allaccio avviene nel primo semestre dell'Anno solare, l'utente dovrà corrispondere il canone per l'intero anno solare in corso.
- 3. Se invece l'allaccio avviene nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà versato in misura ridotta del 50%.
- 4. La durata della concessione s'intende prorogata tacitamente di anno in anno se il Concessionario non presenterà disdetta entro il 30 novembre dell'anno precedente.
- 5. E' prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali, versando in via anticipata un canone fisso.

# ART.8 Pagamento Canoni

- 1. I canoni annuali devono essere pagati, in via anticipata ed entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, direttamente all'Ente Comunale mediante versamento su apposito bollettino di c/c postale intestato a: Comune di Amantea Servizio Lampade Votive ovvero direttamente alla ditta affidataria del servizio in concessione.
- 2. In caso di mancato versamento del canone, il servizio comunale, ferma restante l'attivazione delle procedure per il recupero del credito, avrà diritto a

sospendere senz'altra formalità la fornitura, dandone comunicazione dell'avvenuta interruzione all'utente.

# ART. 9 Revoca della Concessione

1. Quando la fornitura del servizio viene interrotta per morosità, ove l'utente non ne richiede il ripristino versando il dovuto nel termine intimatogli, la concessione sarà revocata definitivamente senza alcuna particolare formalità, e senza che il Comune, ovvero la ditta, concessionaria sia tenuto ad alcun indennizzo.

# ART. 10 Recupero Crediti.

- 1. Gli Importi dovuti e non pagati sono recuperati dall'Ente con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910 mediante ingiunzione da notificare all'intestatario della concessione/contratto.
- 2. Ove ritenuto opportuno, il servizio di riscossione può essere affidato al concessionario, previa apposita convenzione da stipularsi con il medesimo ai sensi della Legge n° 112/99.

### ART. 11 Interruzione Temporanea del Servizio

1. Il Comune, ovvero la ditta affidataria, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio in presenza di casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, senza che ne discendano responsabilità di qualsivoglia natura a carico del gestore del servizio medesimo.

### ART. 12 Manomissione degli Impianti

- 1. E' severamente proibito utilizzare lampade di potenza superiore a quella stabilita dall'Ente ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire lavori abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, servirsi di speciali installazioni od adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
- 2. Le violazioni accertate saranno perseguite a norma della legge penale

### ART. 13 Tariffe

1. Le tariffe di allacciamento, le spese e diritti di concessione, il canone di abbonamento annuo, la fornitura o i ricambi di lampade, nonché le tariffe per

l'allacciamento e la fornitura di lampade occasionali, sono determinati con apposita delibera da adottarsi a cura della Giunta Comunale.

### ART. 14 Norma di Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
- 2. Per quanto riguarda i rapporti con le Confraternite in relazione alle cappelle cimiteriali di cui le stesse hanno la titolarità, si fa espresso riferimento e rinvio alla norma regolamentare introdotta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 22/08/2002 che viene, per come in appresso, riportata:
- "A) Le Confraternite, titolari di cappelle cimiteriali, opereranno la gestione delle stesse ed i servizi connessi in piena autonomia, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, dei Regolamenti Comunali e nel rispetto della presente norma regolamentare che deve intendersi modificativa e sostitutiva di ogni eventuale precedente norma regolamentare contrastante;
- B) E' facoltà delle Confraternite, in relazione alla illuminazione delle cappelle ed al servizio di lampade votive, poter stipulare con l'ENEL apposito contratto di fornitura di energia elettrica staccandosi dall'impianto elettrico di proprietà comunale e rendendosi in tal modo autonome. In tali ipotesi non è dovuto a carico delle Confraternite e dei singoli confratelli il canone per il servizio di lampade votive prima versato al Comune.
- C) Nell'eventualità le Confraternite decidessero di porre a carico dei singoli confratelli il pagamento di canoni e quant'altro connesso al servizio di lampade votive, l'importo annuo da richiedersi non può, comunque, essere determinato in misura superiore al canone che il Comune riscuote annualmente per tale servizio.

### ART. 15 Pubblicità e Modifiche

- 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'Art 22 della Legge 07/08/90, N° 241, sarà tenuta a disposizione dal pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. L'Ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti, le disposizioni del presente Regolamento.

### ART. 16 Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio Comunale, dove rimane esposto per

quindici giorni consecutivi; esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il servizio in questione..

2. Per ogni controversia insorgente in materia, il Foro competente è quello di Paola.

## **Indice**

Art. 01	Oggetto del Regolamento	PAG	2
Art. 02	Gestione del Servizio	PAG	2
Art. 03	Carattere del Servizio	PAG	2
Art. 04	Domanda di Concessione	PAG	2
Art. 05	Diritti di Allaccio	PAG	2
Art. 06	Lavori di Allaccio	PAG	3
Art. 07	Durata della Concessione	PAG	3
Art. 08	Pagamento Canoni	PAG	3
Art. 09	Revoca della Concessione	PAG	4
Art. 10	Recupero Crediti	PAG	4
Art. 11	Interruzione Temporanea del Servizio	PAG	4
Art. 12	Manomissioni degli Impianti	PAG	4
Art. 13	Tariffe	PAG	4
Art. 14	Norma di Servizio	PAG	5
Art. 15	Pubblicità e variazioni	PAG	5
Art. 16	Entrata in Vigore	PAG	5